

Regolamento d'uso del marchio collettivo della Società Apicoltori del Moesano (Ver. 1.02 - 24.02.2026)

Art. 1 – Disposizioni generali e titolarità Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso del marchio collettivo “Prodotto del Moesano di qualità Società Apicoltori del Moesano” **registrato presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale numero domanda 00096/2026**, la Società Apicoltori del Moesano (SAM) è la **titolare del marchio collettivo registrato** numero 844529.

Il tipo di marchio registrato corrisponde a un **marchio verbale/figurativo** vedi di seguito **Fig. 1**:



Lo scopo primario del marchio collettivo e del suo regolamento d'uso è di promuovere la produzione e la vendita di prodotti apistici locali controllati, garantendo al consumatore standard di alta qualità e una provenienza territoriale specifica. Gli obiettivi perseguiti dalla SAM tramite l'utilizzo del marchio collettivo da parte dei loro soci includono:

- La determinazione di criteri di qualità rigorosi e riconosciuti;
- La gestione aziendale vincolata a parametri qualitativi documentati;
- La formazione continua dei soci per la corretta cura delle api;
- La promozione dell'allevamento di api locali sul territorio del Moesano.

Art. 2 – Requisiti e criteri di adesione per i soci SAM Per ottenere il diritto di utilizzo del marchio, l'apicoltore deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. Essere socio attivo e regolarmente iscritto alla SAM;
2. Allevare le api all'interno del territorio del Moesano (le colonie devono essere stanziali sul territorio per tutto l'anno);
3. Requisito di svernamento: le colonie devono aver trascorso sul territorio del Moesano almeno l'inverno precedente alla richiesta di adesione.

Art. 3 – Definizione e natura del marchio collettivo Il diritto d'uso del marchio collettivo per i soci della SAM è finalizzato a garantire che la gestione aziendale sia vincolata a standard superiori e documentati. Il marchio viene rilasciato principalmente sotto forma di bollino adesivo da apporre sulle confezioni. La SAM detiene la facoltà esclusiva di autorizzare l'impiego del marchio in forma fisica (bollini) e digitale (promozione web e social). L'uso del marchio è concesso ai soci che rispettano il presente regolamento.

Art. 4 – Ambito geografico di applicazione Il territorio di produzione per l'uso del marchio è limitato al "Moesano". Per la delimitazione dei confini geografici si rimanda all'**allegato 1**.

Art. 5 – Etica: astensione, imparzialità e parità di trattamento Per assicurare la massima trasparenza, la SAM adotta le seguenti clausole:

- **Clausola di astensione:** In caso di decisioni riguardanti l'ammissione, la sospensione o la sanzione relative all'uso del marchio da parte di un membro del comitato o del presidente della SAM, il soggetto interessato ha l'obbligo di dichiarare il proprio conflitto di interessi e di astenersi integralmente dalla discussione e dalla votazione.
- **Clausola di imparzialità:** I controlli sono eseguiti in modo uniforme per tutti i soci. Qualora la verifica riguardi l'attività apistica di un membro del comitato, la SAM affida il controllo a un delegato esterno o a una commissione indipendente.
- **Clausola di parità di trattamento:** L'assunzione di cariche sociali non conferisce alcun privilegio o deroga nell'uso del marchio collettivo. Ogni membro di comitato è tenuto al rispetto degli standard previsti, al pari di ogni altro socio SAM.

Art. 6 – Gestione aziendale L'apicoltore è tenuto al rispetto delle seguenti norme operative:

- a) **Salute delle api:** Devono essere applicate rigorosamente le misure di prevenzione e lotta alle malattie prescritte dalle autorità competenti del Cantone Grigioni (Ufficio del veterinario cantonale);
- b) **Smielatura:** Deve avvenire esclusivamente in locali stagni alle api, con pavimenti e pareti facilmente lavabili con acqua potabile. È consentita la smielatura dei soli favi di melario; è vietata la raccolta di miele da favi contenenti covata;
- c) **Attrezzature:** Ogni utensile (smielatori, maturatori, recipienti) deve essere in materiale idoneo al contatto con derrate alimentari e mantenuto in stato ineccepibile;
- d) **Stoccaggio melari:** I melari devono essere stoccati in luoghi freschi, scuri e inaccessibili alle api. Eventuali misure di lotta contro la tarma della cera devono essere conformi alle disposizioni del Cantone Grigioni.

Art. 7 – Qualità del prodotto miele deve rispettare i seguenti limiti tecnici:

- **Umidità:** Il tenore d'acqua, misurazione con rifrattometro non può superare il **18.5%**.
- **Trattamento termico:** Durante la smielatura il **miele non** deve essere riscaldato sopra i **35°C**. In fase di liquefazione **del miele cristallizzato non** vanno superati i **40°C** per preservare le proprietà organolettiche.
- **Analisi pollinica:** Il **miele** deve essere sottoposto annualmente a un'analisi pollinica eseguita dai laboratori indicati nell'**allegato 2**.
- **Campionamento:** È obbligatorio conservare per ogni lotto un campione di almeno 250g per un periodo di tre anni.

Art. 8 – Norme di riferimento per la commercializzazione del miele, della pappa reale per l'alimentazione umana e della propoli per il consumo umano sono conformi alle prescrizioni dell'**Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)** e dell'**Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)**. Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere sempre aggiornate e conformi alle disposizioni legali svizzere vigenti. Ogni etichetta deve riportare obbligatoriamente:

- Denominazione specifica del prodotto;
- Nome e indirizzo completo del produttore;
- Paese di produzione;
- Peso netto;
- Termine minimo di conservazione;
- Numero di partita o lotto.

Nel rispetto del lavoro dell'apicoltore e della salute delle api, si suggeriscono i seguenti prezzi minimi di vendita del miele: 250 g: CHF 7.00 / 500 g: CHF 12.00 / 1 kg: CHF 22.00

Art. 9 – Gestione del patrimonio apistico e formazione

- **Acquisto e vendita popoli:** L'apicoltore si impegna a privilegiare l'acquisto di popoli all'interno del territorio del Moesano. Ogni operazione di compravendita di nuclei o regine deve essere notificata alla SAM tramite il modulo dell'**allegato 3** prima del trasferimento. In caso di carenza di nuclei e regine locali, la SAM organizzerà forniture collettive.
- **Formazione:** La SAM richiede ad ogni socio aderente al marchio collettivo di partecipare ad almeno un evento formativo all'anno organizzato o approvato dalla SAM.

Art. 10 – Procedure di controllo Il sistema di vigilanza è strutturato come segue:

1. **Primo controllo:** I nuovi soci aderenti al marchio collettivo sono soggetti a una visita aziendale prima del raccolto estivo notificata tramite il modulo dell'**allegato 4**.
2. **Controlli periodici:** I soci SAM già aderenti al marchio collettivo vengono sottoposti a una verifica quadriennale notificata tramite il modulo dell'**allegato 4**.
3. **Documentazione annuale:** Entro il 30 aprile di ogni anno, il socio deve inviare alla SAM il registro degli effettivi, che deve includere tutti gli aumenti, le diminuzioni, gli acquisti e le vendite di colonie. L'analisi pollinica e il formulario di autocontrollo dell'**allegato 5** vanno consegnati al momento del ritiro dei bollini.

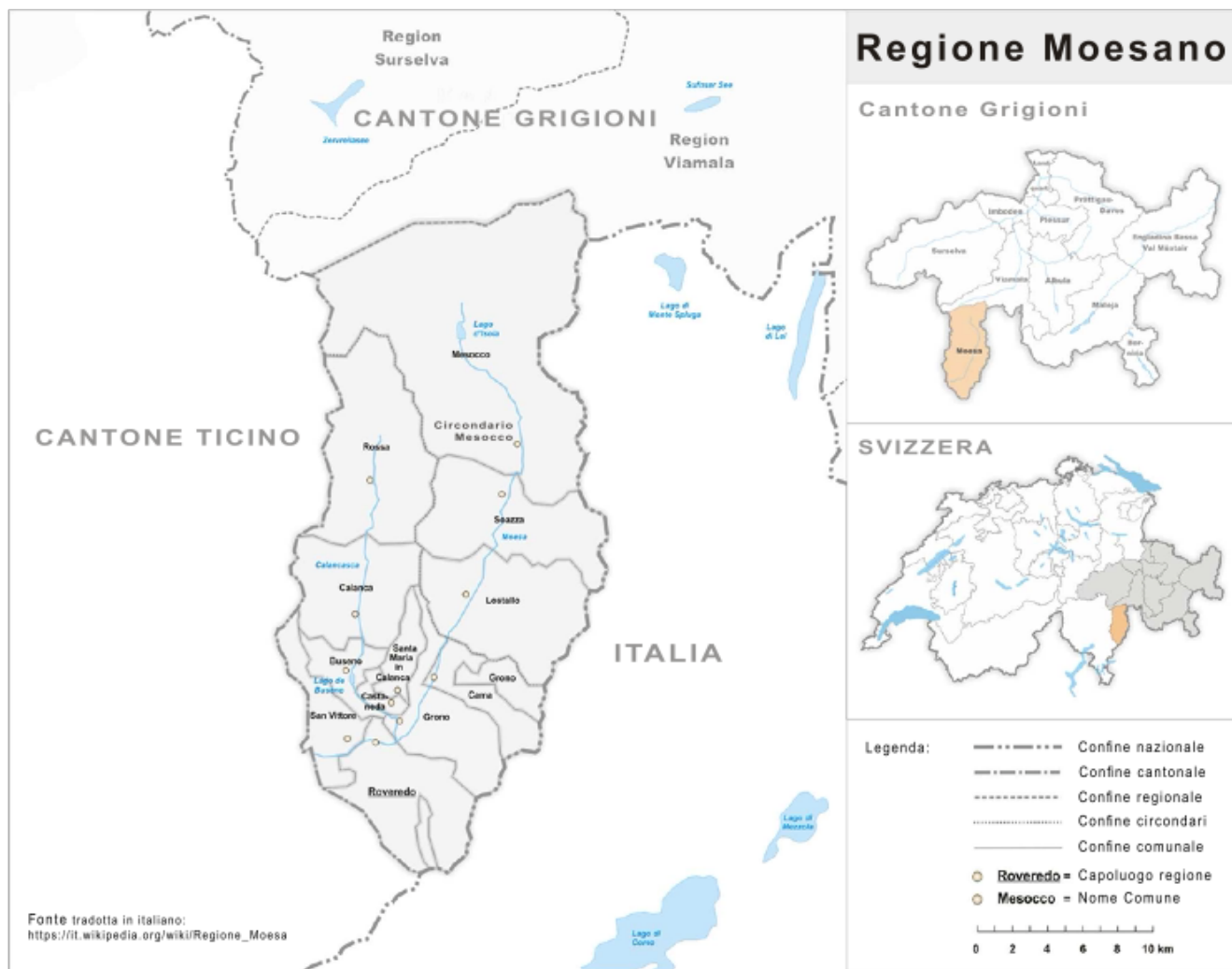
Art. 11 – Sistema sanzionatorio In caso di inadempienza, la SAM applica le seguenti sanzioni:

1. **Ammonimento scritto:** Con fissazione di un termine per l'adeguamento e successiva verifica ispettiva a carico del trasgressore.
2. **Revoca del diritto d'uso:** Sospensione dell'uso del marchio per un anno.
3. **Esclusione definitiva:** Applicata alla seconda violazione (recidiva). La SAM si riserva il diritto di intraprendere azioni legali ordinarie per l'uso abusivo o non autorizzato del marchio registrato.

Art. 12 – Aspetti finanziari: Fondo Promozione Marchio Collettivo Le attività legate al marchio sono gestite tramite il "Fondo Promozione Marchio Collettivo", alimentato da:

- Tassa annuale definita dal Comitato (attualmente CHF 20);
- Ricavi dalla vendita dei bollini (5 cts/pezzo);
- Tasse sulla vendita di nuclei (5 CHF), regine (CHF 1) nell'ambito del programma qualità;
- Contributi pubblici, donazioni e sponsorizzazioni. I fondi sono destinati a marketing, costi di controllo, supporto alle analisi polliniche e difesa legale del marchio collettivo.

Allegato 1 – Confine geografico



Allegato 2 – Tabella riassuntiva costi

Voce di Costo	Dettaglio / Fornitore	Tariffa
Analisi Pollinica Completa	Biologisches Institut (Bieri)	CHF 220
Oppure analisi Melissopalinologica	Fondazione Fojanini	EU 95
Tassa Annuale SAM	Quota adesione marchio	CHF 20
Bollino Adesivo	Costo per singolo pezzo	5 Cts.

Allegato 3 – Modulo dichiarazione acquisto/vendita di popoli e api regine.



Venditore		
Acquirente		
Nr. popoli		
Nr. regine		
Apiario provenienza		
Apiario destinazione		
È stato avvisato il responsabile SAM sulla vendita dei nuclei/regine?	SI	NO
È stato avvisato l' ispettore GR sulla vendita dei nuclei/regine?	SI	NO
L'acquisto comprende anche la cassa per il trasporto dei nuclei?	SI	NO
Venditore, acquirente, responsabile SAM hanno una copia di questo documento?	SI	NO

Luogo e data: Acquirente:

Venditore:

Allegato 4 – Checklist per il controllo aziendale

Anno:



Punto di controllo	Criterio di controllo	Adempito	Adempito con riserva	Non adempito	Misure/osservazioni	Scadenza
1.	Raccolta, lavorazione, stoccaggio e commercializzazione del prodotto apistico					
1.1	Il miele raccolto presenta un tasso d'umidità massimo del 18.5 %.					
1.2	Vengono smielati solo favi di melario.					
1.3	La smielatura e la lavorazione del miele avvengono in locali stagni alle api.					
1.4	Durante la smielatura il miele non è stato riscaldato al di sopra dei 35°.					
1.5	Il miele cristallizzato viene liquefatto con cautela evitando che superi i 40°.					
1.6	I recipienti e gli utensili per la smielatura, la lavorazione e lo stoccaggio sono in uno stato ineccepibile. Sono in materiale idoneo per le derrate alimentari.					
1.7	I locali di stoccaggio del miele sono privi di odori, freschi, scuri e asciutti.					
1.8	I locali di stoccaggio dei favi sono puliti, privi di parassiti e odori.					
1.9	Le informazioni riportate sull'etichetta sono conformi alle disposizioni legali.					
2.	Traffico e salute degli animali					
2.1	È stata presentata la documentazione che certifica la salute delle api di popoli acquistati al di fuori del territorio mesolcinese.					
2.2	È stata presentata la documentazione richiesta (controllo effettivi e analisi pollinica del miele).					

Dichiarazione

Il sottoscritto apicoltore certifica che i prodotti apistici immessi in commercio sotto il marchio collettivo SAM sono conformi alle prescrizioni dell'**Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)** e dell'**Ordinanza del DFI sulle informazioni sulle derrate alimentari (OID)**. Dichiaro inoltre di aver preso piena conoscenza del **Regolamento d'uso del marchio collettivo SAM** e di impegnarsi a rispettarne integralmente le disposizioni.

Luogo e data: Nome e cognome:

Firma controllore..... Firma apicoltore:

Allegato 5 – Formulario di autocontrollo Annuale



Criterio di Controllo	Sì	No
Umidità del miele misurata $\leq 18.5\%$		
Sono stati smielati solo favi di melario (senza covata)		
Temperatura in smielatura $\leq 35^{\circ}\text{C}$		
Temperatura di liquefazione $\leq 40^{\circ}\text{C}$		
Locali di smielatura stagni alle api e puliti		
Attrezzature idonee per derrate alimentari		
Locali stoccaggio miele freschi, scuri e privi di odori		
Etichettatura conforme (lotto, produttore, origine, peso)		
Campione da 250g conservato per 3 anni		
Registro effettivi (acquisti/vendite/variazioni) completato		

Trattamenti Sanitari: Elencare i prodotti utilizzati per i trattamenti contro le patologie apistiche durante l'anno:

Il sottoscritto apicoltore certifica che i prodotti apistici immessi in commercio sotto il marchio collettivo SAM sono conformi alle prescrizioni dell'**Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)** e dell'**Ordinanza del DFI sulle informazioni sulle derrate alimentari (OID)**. Dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza del **Regolamento d'uso del marchio collettivo SAM** e di impegnarsi a rispettarne integralmente le disposizioni.

Nome e Cognome

Luogo e data Firma: